

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 47460
RACCOLTA N. 18911

STATUTO

Articolo 1

Costituzione - sede legale e sedi secondarie - durata

È costituita una Fondazione apolitica e apartitica senza scopo di lucro, denominata **"FONDAZIONE ANTONIETTA E RICCARDO PAOLETTI - SOGGETTI AUTISTICI - VENEZIA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in forma abbreviata **"FONDAZIONE PAOLETTI ETS"**.

La Fondazione ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo "ETS" nella denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Venezia ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

Il trasferimento della sede legale nel territorio dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie operative e/o amministrative.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione trae ispirazione dai valori di solidarietà sociale e umana e ha l'obiettivo di creare una struttura riabilitativa con finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria per i soggetti autistici e le persone con disabilità.

La Fondazione sostiene e favorisce le iniziative, anche di volontariato, aventi le medesime finalità.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 117/2017];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 117/2017];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 117/2017];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5 comma 1 lettera h) D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5 comma 1 lettera k) D.Lgs. n. 117/2017];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [art. 5 comma 1 lettera l) D.Lgs. n. 117/2017];
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106 [art. 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. n. 117/2017];
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera s) D.Lgs. n. 117/2017];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera u) D.Lgs. n. 117/2017].

La Fondazione potrà:

- sostenere i soggetti autistici e le persone con disabilità attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile;
- valorizzare le potenzialità abilitative dei soggetti autistici e delle persone con disabilità attraverso la creazione di gruppi di solidarietà all'interno dei quali trovare informazione e formazione;
- collaborare con le strutture scolastiche e ludico-sportive e altri enti non lucrativi, favorendo l'introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo, di dimostrata efficacia, di stampo cognitivo, comportamentale e motorio;
- promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell'inclusione sociale dei soggetti autistici e delle persone con disabilità, anche mediante

l'organizzazione di eventi pubblici e/o privati;

- diffondere ad ogni livello della Società, attraverso corsi di formazione per operatori e volontari, una generalizzata preparazione sui soggetti autistici e sulle persone con disabilità;

- partecipare e concorrere ad ogni progetto pubblico, privato o misto finalizzato ad agevolare la vita dei soggetti autistici e delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere;

- istituire premi e borse di studio.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Per il migliore raggiungimento dei suoi fini la Fondazione potrà possedere, gestire, prendere e dare in locazione strutture, impianti e altri beni sia mobili che immobili e stipulare accordi e contratti con Associazioni e altre Fondazioni, Enti pubblici, ASL e terzi in genere.

Articolo 5

Volontari

La Fondazione, nello svolgimento della sua attività, si può avvalere di volontari.

Il volontario svolge per sua libera scelta la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa con apposito regolamento e, fermo il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 6

Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Sostenitori della Fondazione a persone fisiche o giuridiche, associazioni non riconosciute o altre organizzazioni, pubbliche o private, che ne condividono le finalità e contribuiscono alla vita e alla realizzazione degli scopi della medesima mediante apporti di denaro o di altri beni in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo di denaro o di altri beni a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Sostenitori, nell'assumere tale qualifica, saranno tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Fondazione.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da parenti o affini di soggetti autistici o di persone con disabilità.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da parte della competente Autorità.

Qualora sia necessario sostituire un membro del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato un bando pubblico nel quale saranno fissati i requisiti richiesti per essere nominato consigliere. In ogni caso non possono essere nominati in sostituzione coniugi, parenti o affini dei membri del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica.

Gli interessati alla nomina potranno fare pervenire alla Fondazione la loro candidatura, corredata dal loro curriculum vitae. Il segretario provvederà alla redazione dell'elenco delle domande pervenute.

I nuovi membri saranno nominati, tenendo conto dei requisiti richiesti e delle esigenze della Fondazione, dai membri del

Consiglio rimasti in carica.

Il nuovo membro scadrà insieme con quelli in carica al momento della sua nomina.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività e i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- approvare il piano strategico e il programma di attività;
- redigere e approvare il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato dalla relazione di missione;
- redigere e approvare il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge anche ai fini della valutazione di impatto sociale delle attività svolte;
- deliberare sulla corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi della Fondazione;
- deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo o estintivo di diritti sul patrimonio della Fondazione;
- conferire procure per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- nominare Direttori, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- deliberare le modifiche del presente Statuto per adeguarsi a norme sopravvenute o per permettere alla Fondazione di operare in modo ottimale per il raggiungimento dei suoi scopi;
- adottare i regolamenti interni;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti.

Articolo 9

Convocazione del Consiglio di Amministrazione Quorum costitutivi e deliberativi

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di norma, almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con apposito avviso personale, indicante l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'avviso di convocazione è inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'Organo di controllo con

un mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o quant'altro) almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data fissata per la riunione; nell'ipotesi in cui l'avviso di convocazione sia stato inviato con posta elettronica non certificata in quanto il destinatario non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, la convocazione nei suoi confronti sarà ritenuta valida qualora egli abbia comunicato con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione o in altro luogo nel territorio della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in presenza o a distanza (con la possibilità per i partecipanti di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica) o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza), purché nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Ove la riunione sia celebrata a distanza o in modalità mista dovrà essere assicurata la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti, dovranno essere presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante, dovrà essere consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovrà essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, dovrà essere consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e la riunione dovrà ritenersi tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In ogni caso per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procederà ad una nuova votazione e nel caso permanga la parità prevarrà il voto del Presidente.

L'amministratore che in una determinata operazione venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a darne noti-

zia agli altri amministratori e ad allontanarsi dalla riunione al momento della discussione e della deliberazione sul punto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di controllo.

Articolo 10

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- gestisce l'ordinaria amministrazione della Fondazione sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi della Fondazione ai quali riferisce periodicamente in ordine all'attività posta in essere di maggior rilevanza per il buon andamento della Fondazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 11

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è istituito, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici), tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione medesimo e scelti tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica 5 (cinque) esercizi e possono essere confermati.

Al Comitato Scientifico vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per il posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione; il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle ini-

ziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato su iniziativa di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal Presidente della Fondazione; la convocazione avviene con apposito avviso personale, indicante l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'avviso di convocazione è inviato con un mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o quant'altro) almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data fissata per la riunione; nell'ipotesi in cui l'avviso di convocazione sia stato inviato con posta elettronica non certificata in quanto il destinatario non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, la convocazione nei suoi confronti sarà ritenuta valida qualora egli abbia comunicato con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono essere tenute in presenza o a distanza (con la possibilità per i partecipanti di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica) o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza); si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 9 per lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Articolo 12

Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 il Consiglio di Amministrazione nomina un Sindaco effettivo o un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti; il Consiglio di Amministrazione provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-

tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

Revisione legale dei Conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o qualora ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro, salvo che la revisione legale dei conti sia attribuita all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da Revisori Legali iscritti all'apposito Registro.

Articolo 14

Libri della Fondazione

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi;
- il registro dei volontari (vidimato).

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il registro dei volontari sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione; gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 15

Fondo di Gestione

Costituiscono il fondo di gestione della Fondazione in quanto diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e alla soddisfazione del fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi, le elargizioni e i finanziamenti di soggetti privati;
- i corrispettivi, i ricavi, i rimborsi e le entrate comunque denominate derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale svolte in convenzionamento, accreditamento, coprogettazione, ecc.;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione;

- le entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale;
- i proventi da attività di raccolta fondi, svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche o private e del Terzo settore, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
- i contributi e i finanziamenti di Organismi europei ed internazionali;
- le donazioni, le oblazioni, le erogazioni liberali, i lasciti in natura o in denaro;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività della Fondazione.

Articolo 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 17

Esercizio della Fondazione e Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 18

Estinzione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a un ente del Terzo settore avente analoghe finalità. Se non sia stato individuato l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, i liquidatori provvederanno a devolverlo a norma di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 19

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

Articolo 20

Entrata in vigore dello Statuto

Dalla data dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore la Fondazione sarà retta dal presente Statuto e sarà disciplinata dalla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Scaggiante Fabio - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Venezia-Mestre, 23 marzo 2026.